



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE MIGRANTI A SEGUITO DI ARRIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE

TRA

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, nella persona del Capo Dipartimento

E

l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Codice Fiscale e Partita Iva 13669721006, con sede in Roma, Via B. Ramazzini n. 31, rappresentata dal Segretario Generale, Massimiliano Geoli, (di seguito “Associazione della Croce Rossa Italiana” o “CRI”), domiciliato per la carica presso la sede legale;

di seguito indicate congiuntamente come le “Parti”;

- **VISTO** il Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che istituisce un quadro comune per la gestione dei flussi migratori e delle domande di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga il Regolamento (UE) 604/2013;
- **VISTO** il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga la direttiva 2013/32/UE;
- **VISTO** il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne dell'Unione europea;
- **VISTA** la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **VISTA** la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione);
- **VISTO** il Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147;
- **VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- **VISTO** l'art. 32 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, il quale consente al Ministero dell'interno di avvalersi, fino al 31 dicembre 2028, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù



MINISTERO
DELL'INTERNO



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

della sua riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi;

- **VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. relativo alla riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, con particolare riferimento all'art. 1, comma 4, lett. e);
- **CONSIDERATO** che la CRI dispone di specifiche competenze tecnico-operative, di adeguata struttura organizzativa a livello nazionale e territoriale, nonché di personale qualificato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- **CONSIDERATA** la necessità di assicurare, nello svolgimento delle attività di cui al citato art. 1, comma 4, lett. e) del D.lgs. 178/2012, una risposta tempestiva ed efficace rispetto alle esigenze che possono emergere nei contesti di intervento, anche al fine di fronteggiare situazioni di estrema urgenza che richiedono flessibilità operativa e adeguati livelli di assistenza e tutela delle persone assistite;
- **CONSIDERATO** che alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, continua ad applicarsi il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con il quale è stata recepita la direttiva 2013/33/UE recante norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
VISTO il decreto-legge "misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024", approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2026, con il quale si è data attuazione ad alcune delle disposizioni della Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
CONSIDERATO che la citata Direttiva (UE) 2024/1346 introduce alcuni servizi obbligatori correlati all'accoglienza che devono comunque essere garantiti ferma restando la facoltà degli Stati Membri di definire nel dettaglio le modalità applicative;
- **CONSIDERATO** che nelle more dell'emanazione del nuovo Schema di Capitolato d'appalto in conformità con il Patto Europeo, continua a trovare attuazione il vigente Capitolato approvato con D.M. 4 marzo 2024;
- **RITENUTO** quanto sopra, a seguito dell'applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, le parti si riservano la facoltà di adeguare il presente Accordo alle nuove disposizioni normative, sottoscrivendo un apposito Addendum integrativo;
- **RITENUTA** l'urgenza di assicurare il necessario supporto a cura della CRI prioritariamente nelle procedure di *screening* che dal 12 giugno p.v. assumono carattere obbligatorio in tutte le zone di frontiera del territorio nazionale, ferma restando la connessa attività di gestione dell'accoglienza e assistenza delle persone migranti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse, unitamente all'Allegato Piano di Risposta per l'impiego delle squadre itineranti messe a disposizione dalla Croce Rossa Italiana per l'espletamento degli accertamenti sanitari



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

nell'ambito della procedura di *screening* (All. 1), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

2. In base alle necessità di pubblico interesse rilevate dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, le parti si riservano di approvare, in un momento successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, ulteriori Piani di risposta nei seguenti ambiti:
 - a) Gestione delle attività di prima accoglienza nei Centri Hotspot (*Piano di Risposta Hotspot*);
 - b) Gestione di attività di accoglienza e supporto nei Centri per migranti, inclusi quelli nei quali verranno accolte le persone migranti sottoposte alle procedure accelerate di frontiera (*Piano di Risposta PAF*).

Articolo 2 – Finalità e Oggetto

1. Il presente Accordo quadro disciplina le modalità, i termini e le condizioni con cui il Ministero dell'Interno - DLCI si avvale dei servizi offerti dalla CRI per l'espletamento degli accertamenti sanitari nell'ambito della procedura di screening, nonché per la gestione delle attività di accoglienza dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, in linea con l'art. 32 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.
2. Le attività oggetto del presente Accordo sono finalizzate a garantire, prioritariamente ma non in via esclusiva, l'erogazione dei servizi relativi al supporto che la Croce Rossa Italiana assicura nelle procedure di screening e, in prospettiva, nella gestione della prima accoglienza nei Centri Hotspot nonché nei centri per migranti, inclusi quelli che ospiteranno i migranti sottoposti alle procedure accelerate di frontiera.

Articolo 3 – Convenzioni attuative

1. Sulla base del presente Accordo quadro l'Associazione Croce Rossa italiana e il DLCI concorderanno un modello di convenzione che le Prefetture interessate sottoscriveranno con il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, nel quale saranno definite le modalità, la tipologia dei servizi, la durata, l'ammontare, le modalità di rendicontazione e di corresponsione delle somme dovute, in linea con i principi dettati dal presente Accordo, in conformità a quanto disposto dall'allegato Piano di Risposta riguardante l'attività di supporto fornito dalla CRI nell'ambito delle procedure di screening, nonché dai piani di cui all'art. 1.2.
2. L'Associazione della Croce Rossa Italiana può avvalersi, ai fini della fornitura dei servizi oggetto delle singole convenzioni attuative, dei Comitati Territoriali presenti sul territorio nazionale. I rapporti con i Comitati Territoriali sono disciplinati nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Associazione e si svolgono nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento del Comitato Nazionale nella materia oggetto del presente Accordo Quadro.
3. Le singole convenzioni attuative di cui all'articolo 3.1 disciplinano gli oneri connessi all'erogazione dei servizi operativi, in conformità con i costi previsti nei piani operativi



MINISTERO
DELL'INTERNO



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

contemplati dal presente Accordo quadro.

Articolo 4 – Monitoraggio sul funzionamento dell'Accordo Quadro

1. Le parti, d'intesa, istituiscono un meccanismo efficace di monitoraggio, affidato ad un nucleo di coordinamento, sull'andamento e l'attuazione del presente Accordo quadro, con particolare riferimento a:
 - a) aggiornamento rispetto alle prestazioni offerte alle Prefetture da parte di CRI;
 - b) uniformità dei servizi erogati sul territorio nazionale in relazione all'applicazione delle convenzioni discendenti;
 - c) corretta attuazione delle regole di rendicontazione e/o rimborso nelle diverse realtà territoriali.
2. Il nucleo di monitoraggio opera sulla base di una convenzione che la Prefettura di Roma sottoscrive con la Croce Rossa Italiana, nella quale saranno stabilite la cadenza e le modalità degli incontri. Il nucleo di monitoraggio intrattiene rapporti costanti e regolari con il DLCI.

Articolo 5 – Valore dell'Accordo quadro e referenti

1. Il presente Accordo quadro non comporta oneri a carico delle parti.
2. Eventuali oneri finanziari sono stabiliti nelle singole convenzioni attuative di cui al precedente articolo 3, in base ai costi dei servizi indicati nei Piani Operativi discendenti dal presente Accordo quadro.
3. I referenti del presente Accordo Quadro sono rispettivamente:
 - Per il Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione: Prefetto Gennaro Capo, Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;
 - Per la Croce Rossa Italiana: Dott. Ignazio Schintu, Vicesegretario Generale e Direttore Operazioni, Emergenze e Soccorsi.
4. Le comunicazioni istituzionali avverranno utilizzando le seguenti caselle PEC dedicate:
 - Per il DLCI: servizi.civili@pecdlci.interno.it;
 - Per la CRI: sg@cert.cri.it

Articolo 6 – Durata

1. Il presente Accordo ha effetto dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, in conformità al termine stabilito dall'art. 32 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.
2. I Piani di Risposta discendenti possono essere soggetti a revisione, d'intesa tra le parti, in



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

relazione all'andamento effettivo delle attività, sia per i servizi che per i contributi economici indicati.

3. Il presente Accordo Quadro, a richiesta del DLCI, può essere aggiornato alla luce di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di nuovi interventi normativi in materia e/o di eventuali atti di indirizzo emanati dalle autorità competenti.
4. A seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, le parti si riservano la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Accordo e ai discendenti piani operativi in conformità alle nuove disposizioni normative, sottoscrivendo un apposito Addendum.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Il Capo Dipartimento

Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV
Il Segretario Generale